Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 14/12/2021

FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 28.05.2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31.05.2015 - l'odierno ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario al quale ha domandato di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione delle commissioni e degli oneri non maturati in ragione dell'anticipata estinzione, per complessivi euro 522,99 oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione.
L'intermediario non si è costituito.

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare e all'esito dell'integrazione istruttoria disposta nella seduta del 02.11.2021, rileva che il ricorrente ha provato di aver inviato all'intermediario il reclamo a mezzo PEC in data 25.06.2020. Pertanto, si può considerare verificata la condizione di procedibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti di cui alla Sez. VI, Par. 1 delle Disposizioni ABF; ricorso peraltro tempestivamente presentato dal ricorrente (in data 23.06.2021) non essendo decorsi 12 mesi dalla data di invio e ricezione del preventivo reclamo (25.06.2020).
Relativamente al diritto del ricorrente di veder ridotto il costo complessivo del

finanziamento in caso di estinzione anticipata, il Collegio rileva quanto segue.
Il consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario, anche alla luce della disciplina sub-primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) si è sostanziato, come noto, nel circoscrivere i costi interessati alla restituzione a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altrettanto noto che il criterio matematico generalmente adottato per quantificare gli importi da restituire, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.
Tale orientamento è successivamente mutato in ragione di quanto deciso dalla Corte di Giustizia UE (decisione dell'11 settembre 2019; causa C-383/18 – sentenza c.d. "Lexitor") – la quale, investita del compito di chiarire quale fosse l'esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, Direttiva 2008/48/CE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 267 TFUE – ha stabilito che "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".
Il Collegio di Coordinamento dell'ABF, in merito agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:
"*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125* sexies *TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi* up front".
"*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi* recurring *e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".
Il Collegio di Coordinamento ha ritenuto, inoltre, che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile doveva essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-*octies* del d.l. 25.05.2021, n. 73 convertito in l. n. 106 del 23.07.2021 - (che ha sostituito l'art. 125 *sexies*, con la nuova formulazione riportata in nota[1], stabilendo tra l'altro che "*l'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*") - il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento dell'ABF la seguente questione: «*se la norma*

[1] «*Art. 125-*sexies *(Rimborso anticipato). - 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. - 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. - 3. (omissis) - 4. (omissis) - 5. (omissis)».*

intertemporale dettata dal comma 2 dell'art. 11- octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare, se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.07.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data».

Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 21676 del 15.10.2021 ha stabilito che il secondo comma della disposizione «*individua la disciplina applicabile all'estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti*».

In ragione di tali premesse, il Collegio ha precisato, quindi, che «*all'interno del nuovo art. 11* octies*, comma 2, la bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 - soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data -sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione - appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella sentenza Lexitor*».

Il Collegio di Coordinamento, pertanto, ha enunciato il seguente principio di diritto: in «*applicazione della novella legislativa di cui all'art. 11-* octies*, comma 2, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi* recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi* up front*). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014*».

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al principio di cui sopra.

Ciò premesso, valutata la domanda del ricorrente e la documentazione in atti e rilevato che il contratto controverso è stato stipulato in data antecedente il 25.07.2021, il Collegio così dispone:

a) con riferimento alle commissioni bancarie di cui all'art. 1.2. del contratto di finanziamento - da considerarsi costo *recurring* secondo l'orientamento divisato da tutti i Collegi (poiché riferite anche ad attività soggette a maturazione nel tempo, come "*la successiva amministrazione del mutuo*") – il ricorrente ha diritto alla restituzione di euro 152,00 (al netto di quanto già ottenuto dall'intermediario in sede di conteggio estintivo pari ad euro 95,00);

b) relativamente alle commissioni per l'intermediario (comprensive di quelle per l'eventuale agente, nel caso in esame effettivamente intervenuto) di cui agli artt. 1.3 e 1.4. del contratto di finanziamento - da considerarsi costo *recurring* secondo l'orientamento divisato da tutti i Collegi (poiché riferite alla *"amministrazione del mutuo per l'intera sua durata*" nonché - in relazione alla provvigione dell'agente - ad *"ogni altra attività afferente la intermediazione ed eventuale mediazione"*) – il ricorrente ha diritto alla restituzione di euro 156,00;

c) con riguardo alle spese di cui all'art. 1.6. del contratto di finanziamento, da considerarsi costo *recurring* retrocedibile sulla scorta dei consolidati orientamenti condivisi da tutti i Collegi (in quanto poste a copertura di alcuni costi continuativi, quali le "*spese per l'invio dei rendiconti periodici*", nonché genericamente "*di ogni altro costo necessario per l'esecuzione del contratto*"), il ricorrente ha diritto alla restituzione di euro 94,79, in applicazione del criterio proporzionale lineare;
d) relativamente ai premi assicurativi di cui all'art. 1.5 del contratto, anch'essi da considerarsi costo *recurring* secondo il consolidato orientamento dei Collegi, l'intermediario è tenuto alla restituzione in favore del ricorrente dell'importo di euro 120,20 (al netto di quanto già versato dall'intermediario in sede di conteggio estintivo pari ad euro 76,00).
Il Collegio dispone che sulle somme riconosciute vengano calcolati gli interessi al tasso legale a far data dal reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 523,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO